



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (L. N. 190/2014).**

Il giorno 30/04/2015 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

PRESENTI

Alfredo Cimarella	- Sindaco	SI
RUZZOLA PAOLO		SI
SACCENTI LAURA		SI
BLUA LIDIA		SI
GENTILE VALENTINA		SI
USSEGLIO-MIN MAURO		SI
MELLANO MAURO		SI
MELLANO FEDERICA		SI
PIOVANO ENRICO		SI
ANDREIS DARIO		AG
GURRADO MICHELE		AG
BAVARO LUCA		SI
AIELLO SAMANTHA		SI

Assume la presidenza il Sindaco Alfredo Cimarella

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Laura Lauria

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Area: **Settore N.6 : Area Finanziaria**
Servizio: **Ragioneria**
N. Proposta: **8 del 27/04/2015**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (L. N. 190/2014).

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 38 del 31/03/15;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano;

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1)Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2)Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
- 3)Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
- la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

Data, 27/04/2015

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappa Rag. Graziella*



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

Data, 27/04/2015

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del SINDACO;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria, in data 27.04.2015 n. 8 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

Sentito in particolare l'intervento del Capogruppo del Movimento Cinque Stelle BAVARO, il quale ritiene importante che le società citate dal SINDACO restino di proprietà dell'Ente anche se con quote millesimali. Evidenzia il fatto che purtroppo l'Ente partecipa anche in società che sembrerebbe possano, con la propria attività, nuocere alla salute dei cittadini.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 11
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --
Astenuiti n. --

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 8 in data 27.04.2015 avente per oggetto: "*Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate (L. n. 190/2014)*", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La seduta termina alle ore 19,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
Alfredo Cimarella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura Lauria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2015.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
 Al Prefetto

il 13/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' *(ai sensi del T.U. 267/00)*

DIVENUTA ESECUTIVA in data 23/05/2015

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Provincia di Torino

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate e relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Introduzione generale

Premessa

La legge 31.12.2014 n. 190 “Legge di stabilità 2015”, all’art. 1 comma 611, dispone che, “allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Buttigliera Alta (TO) partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. ACSEL S.p.A. (servizi di carattere ambientale);
2. CIDIU S.p.A. (servizi di carattere ambientale – gestione del ciclo dei rifiuti);
3. SMAT S.p.A. (gestione del servizio idrico integrato);
4. TRM S.p.A. (gestione del recupero, trattamento e smaltimento rifiuti);
5. ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. (agenzia di sviluppo locale).

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Società ACSEL S.P.A.

La società è di “proprietà” del Comune di Buttigliera Alta per quote di partecipazioni pari al 4,97%.

L'ACSEL SpA è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 comuni che fornisce servizi di carattere ambientale agli stessi comuni soci. In particolare si occupa di:

- raccolta di rifiuti urbani e nettezza urbana
- progettazione di nuovi sistemi di raccolta
- studio e applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale
- progettazione civile e studio di impianti e sistemi per la produzione di energia con fonti alternative e rinnovabili
- campagne di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione legate ai temi di carattere ambientale
- servizio di cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi
- collettamento e depurazione acque reflue.

La sede amministrativa dell'azienda è a Sant'Ambrogio di Torino dove è anche presente uno dei cantieri operativi. Altri 2 siti operativi, necessari per servire al meglio l'intera valle, si trovano a Oulx e a Bruzolo.

La società è stata costituita nell'anno 2004, ha n. 3 amministratori, compreso il presidente, nessun dirigente e n. 78 dipendenti al 31.12.2014.

L'Amministrazione intende mantenere le quote della società in quanto la stessa ha per oggetto la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente (in particolare servizio di cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi, studio di impianti e sistemi per la produzione di energia con fonti alternative e rinnovabili).

Società CIDIU S.p.A. – CIDIU SERVIZI S.p.A.

La Società è di "proprietà" del Comune di Buttigliera Alta per quote di partecipazione pari al 1,395%.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2002, nel 2003 il preesistente "Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana" (CIDIU) ha dato origine, per scissione, a due distinte entità:

1. il CADOS – Consorzio Ambiente Dora Sangone (consorzio tra Comuni)
2. il CIDIU S.p.A. "Centro Intercomunale di Igiene Urbana".

Il CIDIU S.p.A. ha iniziato a operare dal 1° luglio 2003, essendo nato per scissione dal Consorzio CIDIU, che ha trasferito alla S.p.A. l'intero complesso aziendale completo di tutte le immobilizzazioni, personale, organizzazione aziendale, autorizzazioni e concessioni di legge. Il CIDIU SpA è subentrato al Consorzio in tutti i rapporti giuridici con altri soggetti.

A sua volta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, si è dovuto suddividere la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio e il CIDIU Spa ha effettuato, al termine dell'esercizio 2008, la cessione di ramo d'azienda e attivazione società dei servizi "in house" a CIDIU Servizi Spa, proprio per la gestione stessa del servizio.

Con riferimento alla Società CIDIU SPA la stretta necessità si evince dal fatto che tale partecipazione è frutto del modello disciplinato dal legislatore in ordine al servizio pubblico dei rifiuti.

Inoltre, il contratto quadro è stipulato a livello consortile tra CADOS e CIDIU Spa (in data 07/04/2006 di durata pari a 20 anni). Successivamente è stato stipulato il disciplinare tecnico standard per tutti i Comuni del Consorzio e il disciplinare tecnico attuativo per il Comune di Rivoli, con durata pari a 5 anni (stipulato in data 01/01/2009 - durata 5 anni - scadenza 01/01/2014). Il DTA prevede la prosecuzione del servizio per altri 12 mesi con scadenza al 01/01/2015 (Determina 2/2014 di CADOS).

Alla data attuale è in corso il processo di costituzione di una società (la c.d. Società Unica) diretta allo svolgimento di raccolta dei rifiuti urbani presso i Comuni facenti parte delle aree riferibili ai consorzi Covar 14 e Cados ed alla contestuale gara per la individuazione di un socio privato operativo, e sino alla conclusione della procedura è possibile prorogare il servizio in base a una deliberazione assembleare del 2013 del CADOS.

Cidiu Servizi s.p.a. è destinata ad estinguersi in esito al completamento della procedura di gara.

Al momento è da ritenere che Cidiu S.p.A sia un'importante e sana realtà societaria e che il suo mantenimento in vita nei termini indicati sia pienamente conforme ai principi enunciati dal citato comma 611 legge n. 190/2014.

La società opera non solo come un importante tramite tra i Comuni soci e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ma detiene inoltre la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere nel 2018 e nel 2023.

Infine Cidiu è attualmente titolare di n. 585.047 azioni di SMAT s.p.a. per l'importo nominale di € 37.764.784 e sino ad oggi la gestione del pacchetto azionario ha rappresentato una buona soluzione in quanto ha permesso ai Comuni del Bacino di esprimere posizioni unitarie in sede assembleare di Smat, dopo aver valutato nella sede assembleare di Cidiu s.p.a. l'opportunità di tali decisioni.

In conclusione è evidente che Cidiu s.p.a. si trova ad affrontare nei prossimi ventiquattro mesi una fase importante di riorganizzazione.

Al termine di tale fase Cidiu s.p.a. sarà nella sostanza trasformata nella società che permetterà di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici del territorio nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e più in generale nel settore ambientale in termini però di "Società strumentale".

In questa fase di evoluzione societaria è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nelle società C.I.D.I.U. S.p.A. e Cidiu Servizi Spa.

Società SMAT S.p.A.

La Società è di "proprietà" del Comune di Buttigliera Alta per quote di partecipazione pari allo 0,00013%. La società è stata costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4 lett. f. della legge 5.1.1994 n. 36 con decorrenza dal 17/02/2000 e termine al 31/12/2050.

La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14/06/07 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

La legge n. 36 del 5/01/94 (cosiddetta legge Galli) e la successiva L. R. n. 13 del 20/01/97 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovra comunali.

Alla luce della normativa sopra richiamata la legge n. 190/2014 art. 1 comma 615 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Pertanto l'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte Comune di Buttigliera Alta alla Società SMAT. S.p.A. è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Si evidenzia, inoltre, che in linea con il processo di razionalizzazione della società, così come richiamato al comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/14, SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppate sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.

Relativamente all'andamento societario si sottolinea che la SMAT S.p.A. sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile di esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

La quota di capitale di proprietà del comune è esigua ma in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*" rivolta ad un servizio di interesse generale essenziale e pertanto può essere mantenuta.

In allegato ulteriori dati inerenti. (Allegato A).

Società TRM S.p.A.

La Società è di "proprietà" del Comune di Buttigliera Alta per quote di partecipazione pari allo 0,0022%.

La società Trattamento Rifiuti Metropolitan nasce il 24 dicembre del 2002 ed ha come oggetto la gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, per recupero, trattamento, smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto nonché attività di recupero energetico, connessa allo smaltimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica.

La quota di capitale di proprietà del comune è esigua ma in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*" rivolta ad un servizio di interesse generale essenziale e pertanto può essere mantenuta.

Società Zona Ovest di Torino S.r.l.

La Società è di "proprietà" del Comune di Buttigliera Alta per quote di partecipazione pari al 2,89%.

Zona Ovest di Torino S.r.l è la società a capitale interamente pubblico costituita nel giugno del 2001 dai Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbarbise, per assumere il ruolo di Soggetto Responsabile di due patti territoriali, Generalista e Agricolo, promossi nel 1999. In questi anni la Società è stata in grado di progredire oltre lo stadio iniziale di supporto tecnico ai patti territoriali, trasformandosi progressivamente in Agenzia di Sviluppo locale e concentrando gradualmente la propria azione su un certo numero di temi unificanti quali lo sviluppo economico, l'ambiente, le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ecc.

La quota di capitale di proprietà del comune è una "*partecipazione societaria*" rivolta ad un servizio di interesse generale essenziale e pertanto può essere mantenuta.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Le società con partecipazione indiretta del comune sono di seguito elencate:

ACSEL ENERGIA SRL	c.f. 10111890017 Torino
AIDA AMBIENTE srl	c.f. 09909860018 Pianezza (TO)
RISORSE IDRICHE SpA	c.f. 06087720014 Torino

SOCIETA' "AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI" c.f. 00489140012
Torino

SOCIETA' CANAVESANA ACQUE srl c.f. 09244190014 Castellamonte (TO)

Per completezza, si precisa che il Comune Buttigliera Alta, fa parte altresì dei seguenti consorzi:

- Consorzio Intercomunale Assistenziale Valle di Susa (CON.I.S.A.) quota di partecipazione 6,89%;
- Consorzio Ambientale Dora Sangone (C.A.DO.S.) quota di partecipazione 1,855%;
- Autorità d'ambito n. 3 "Torinese".

La partecipazione ai Consorzi, rientrando tra le "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano e svolge attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

3. Conclusioni

E' intenzione dunque dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nelle predette società, in quanto le stesse hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.



IL SINDACO
(CIMARELLA Alfredo)



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(CAPPA rag. Graziella)

Via Pec

SMAT PROT. 16966
DEL 19 MAR. 2015

Ai Sindaci dei
Comuni Soci

AD/LEG/DPF/ASG

Oggetto: adempimenti Legge 190/2014, art. 1 commi 611 e 612.

Con riferimento all'art. 1 comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale, si rammenta che la Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del 14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

La legge 5 gennaio 1994 numero 36 (cosiddetta legge Galli) e la successiva legge regionale 20 gennaio 1997 numero 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali.

Alla luce della normativa sopra richiamata la legge numero 190/2014 art. 1 comma 615 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Pertanto l'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte dell'Ente Locale alla Società SMAT è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio.

Si evidenzia inoltre che in linea con il processo di razionalizzazione delle società, così come richiamato al comma 611 dell'art. 1 della legge numero 190/14, SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.

In relazione all'art. 1 comma 612 della legge 190/14 che richiama la predisposizione da parte dell'Ente Locale di un "Piano operativo", si precisa che i dati utili societari di natura economico-finanziaria nonché i dati relativi all'Organo di amministrazione e all'Organo di controllo della Società, di volta in volta aggiornati, sono disponibili sul sito istituzionale agli indirizzi: http://www.smatorino.it/area_istituzionale_1, <http://www.smatorino.it/trasparenza> ed altresì rintracciabili nell'Area Riservata Soci come da nostre comunicazioni via Pec Prot. n. P/AD/DPF/ASG-65192 del 17 settembre 2014 e Prot. n. P/AD/DPF/ASG-54059 del 25 luglio 2014.

Per vostra comodità si provvede ad allegare alla presente uno specifico prospetto contenente i dati societari relativi agli anni 2011 – 2012 – 2013 che possono risultare utili per la predisposizione del "Piano Operativo", così come richiesto da diversi Enti Locali.

Si precisa che le partecipazioni detenute direttamente di controllo e di minoranza da SMAT S.p.A. risultano elencate sul sito istituzionale:
http://www.smatorino.it/documenti/area_istituzionale/societa_gruppo_smat.pdf

Relativamente all'andamento societario si sottolinea che la SMAT sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri Soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

L'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2014 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 ha tenuto conto nella ripartizione dell'utile d'esercizio di quanto approvato dalla maggioranza dei Consigli Comunali e riportata nella Convenzione ex art. 30 TUEL che anche per gli anni successivi prevede una ripartizione minima dell'80% a riserva speciale a favore dell'Azienda a sostegno del suo Piano economico-finanziario e una quota massima del 20% a favore dei Soci.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo ROMANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Romano', written over a faint horizontal line.

Allegato prospetto

Allegato

SMAT S.p.A. costituita il 17/02/2000
 Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)
 Numero di dirigenti: 9
 Numero di dipendenti: 848 al 31/12/2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale Passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467